

Sopprimere il comma 6.

15. 46. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o con contratto a privati o.

15. 48. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o con contratto.

15. 47. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: purché ritenuti soggetti validi e diano garanzie di utile utilizzo.

15. 49 (ex 15. 10.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: che promuovono fino a: relativo progetto.

15. 50. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: la ristrutturazione o la ricostruzione.

15. 51. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Amministrazione statale aggiungere le seguenti: e dagli enti locali.

15. 52 (ex 15. 9.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e.

15. 53. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per il tempo di godimento dei beni.

15. 54. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: fissato tenendo conto fino alla fine del periodo.

15. 55. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: in accordo con il terzo finanziatore.

15. 56. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: da parte del concessionario fino a: contraente privato.

15. 57. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: o del contraente privato.

15. 58. Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni, e sono sospese le assegnazioni degli alloggi ricompresi nei piani di vendita di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, fatti salvi i diritti acquisiti dagli assegnatari aventi titolo al riscatto previsto dalle precedenti normative.

15. 59. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la

creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo.

15. 60 (ex 15. 35.) Guidi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di rendere effettivo l'accesso del risparmio popolare alla sicurezza ed alla stabilità della abitazione per ogni famiglia e per ogni persona, gli assegnatari aventi titolo possono accedere al riscatto graduale e sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge:

a) Hanno titolo ad usufruire dei benefici della presente legge gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i loro familiari conviventi e coloro che conducano i medesimi a titolo di locazione da oltre un quinquennio. In caso di riscatto da parte dei familiari e conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione da parte dell'assegnatario effettivo;

b) Coloro che volontariamente intendano accedere al riscatto graduale e sociale della abitazione interessata devono presentare domanda all'ente gestore il quale, entro trenta giorni è tenuto ad esaminare la richiesta ed a procedere entro i successivi novanta giorni alla istruttoria ed al perfezionamento della documentazione e del contratto;

c) Il corso definitivo di riscatto dell'alloggio è costituito dal valore sociale del medesimo, risultante dal costo di costruzione così come determinato dai decessi del Ministro dei lavori pubblici relativi ai rispettivi anni di costruzione unitamente

agli specifici capitolari di appalto, ove e se esistenti. Al valore così determinato si applica una riduzione dell'1.5 per cento per i canoni di locazione complessivamente intesi unitamente alle spese effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria e per migliorie effettuate dall'assegnatario, documentabili anche con autocertificazioni e su specifica richiesta dello stesso, ovvero una riduzione pari al 50 per cento delle citate spese per interventi non effettuati dagli enti gestori ed a seguito di perizia tecnica concordata fra le parti;

d) Il riscatto graduale e sociale deve essere effettuato con le seguenti modalità:

1) versamento iniziale di una quota concordata tra le quali e su proposta del richiedente;

2) la quota rimanente deve essere versata attraverso le modalità più favorevoli al richiedente e su proposta dello stesso;

3) il contratto di riscatto graduale e sociale è stipulato contestualmente al versamento della quota iniziale stabilita alla lettera *d)* e senza accensione di mutuo ipotecario, mentre l'atto definitivo di trasferimento della proprietà è stipulato alla conclusione dei versamenti del costo complessivo dell'alloggio e senza aggravii per eventuali accessori indivisibili a questi collegati ed integrati sin dall'inizio;

e) I proventi del riscatto graduale e sociale degli alloggi e degli accessori indivisibili di cui alla presente legge, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare sia in locazione sia con un patto di futuro riscatto se richiesto dall'assegnatario avente titolo;

f) Gli alloggi riscattati ai sensi della presente legge rimangono nella disponibilità perpetua degli aventi titolo. Il diritto si estingue per rinuncia volontaria o per autonomo e libero trasferimento dello stesso all'ente gestore con modalità concordate tra le parti. Il medesimo alloggio può essere trasferito in godimento o in proprietà a familiari conviventi del soggetto titolare.

Il medesimo alloggio non può essere rivenduto a terzi. In caso di rilascio volontario dell'alloggio riscattato, per effettive e documentate necessità dell'assegnatario o degli aventi titolo, l'ente gestore ha l'obbligo alla sua riacquisizione ad un prezzo pari a quello corrisposto dal riscattatario, con le maggiorazioni corrispondenti alle migliori e alle manutenzioni effettuate ed al tasso di inflazione accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo compreso tra l'atto di riscatto e quello di rilascio. L'ente gestore, o l'ente da esso derivato, assegna l'alloggio medesimo agli aventi diritto all'assegnazione o al riscatto.

2) Tutti gli assegnatari possono accedere a mutui agevolati ed a fondo perduto e senza accensione di ipoteca sull'alloggio da riscattare, ovvero, in ogni caso, alle stesse condizioni fissate per i soci delle cooperative a proprietà indivisa o con eventuali condizioni di maggior favore direttamente dalla sezione ex-GESCAL della Cassa depositi e prestiti.

h) Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, per quanto in contrasto con la presente legge.

15. 61. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni sospendono le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di vendita di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di alienazione e di riscatto.

15. 62. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

15. 64. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole da: su proposta del fino a: programmazione economica.

15. 66. Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti con le seguenti: e dei Ministri competenti previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

15. 65 (ex 15. 11.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo.

* **15. 68** (ex 15. 4.) Ascierio, Alboni, Mitolo, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Sospiri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo.

* **15. 72.** (ex 15. 3.) Aleffi, Lavagnini, Giannattasio.

Sopprimere il comma 8.

** **15. 69.** Bono.

Sopprimere il comma 8.

** **15. 70.** Malavenda.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì trasferite a titolo gratuito ai comuni nel cui territorio sono situate, anche se appartenenti a regioni a statuto ordinario, le saline, o parti di esse, di proprietà dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più utilizzate a fini produttivi.

15. 71. Leone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il comma 24 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, è soppresso.

15. 73. (ex 15. 40 - già 35.7. e 35. 8.)
Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Alla rubrica, premettere le parole: Sventata dei

15. 74. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500;
2000: - 500;
2001: - 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: - 50;
2000: - 50;
2001: - 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme,

il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-

riori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 9)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Servizi pubblici e servizi a rete).

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.

2. I titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per

l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, versano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo della società dell'informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi innovativi. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento e per il 2002 nella misura del 2 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.

5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attra-

verso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 2 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

16. 1. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni dal n. 1 al n. 6 del Gruppo Forza Italia.

16. 2. (ex 16. 2). Stradella, Radice.

Al comma 1, sopprimere le parole: aumentata di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione per gli anni medesimi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 3. (ex 16. 22). Pampo, Pezzoli, Fei, Armani, Bono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , aumentata di una percentuale *fino alla fine del comma.*

16. 4. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 5. (ex 16. 16). Apolloni, Ciapucci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale *fino alla fine del comma.*

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 6. (ex 16. 1). Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2.

16. 7. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: i titolari di concessioni *fino a:* a cui il fatturato si riferisce *con le seguenti:* Al fine di favorire la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche, considerate risorse scarse ai sensi della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, i titolari di concessione per servizi di telecomunicazioni per conto di

terzi, compresi gli operatori del servizio mobile e personale corrispondono per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo annuo determinato in misura pari al 4 per cento di tutti i proventi lordi connessi all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni forniti a terzi e che formano oggetto di attività dei predetti titolari di concessione: si intendono operatori per conto di terzi coloro che svolgono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sostituire le parole: uso privato *con le seguenti:* uso proprio.

Al comma 5, dopo le parole: dell'autorizzazione generale e della dichiarazione *aggiungere le seguenti:* Si intendono per servizi ad uso proprio quelli che non costituiscono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso proprio sono determinati sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dei criteri tecnici ed economici di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 1996 relativi ai servizi di telecomunicazione ad uso privato; essi sono inoltre modulati da parametri correlati al grado d'impegno della risorsa frequenza radioelettrica.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Al comma 8, sostituire le parole: ad uso privato *con le seguenti:* ad uso proprio *e le parole:* ad uso pubblico *con le seguenti:* per conto di terzi.

16. 8. (ex 16. 14). Lucidi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di servizi di telecomunicazioni.

16. 9. Albanese, Merlo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16. 10. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per il 1999 fino a: del 2 per cento con le seguenti: nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

16. 11. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.

16. 12. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 20.

16. 385. Malavenda.

Seguono altri 14 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 4.

**** 16. 399.** Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

16. 15. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 11.

16. 16. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 10.

16. 17. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 5,5.

16. 18. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2004.

16. 19. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 15.

16. 20. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 12.

16. 21. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 7,7.

16. 22. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 6,1.

16. 23. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2006.

16. 24. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 25.

16. 25. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 15.

16. 26. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 11,8.

16. 27. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente con le seguenti: calcolata sul fatturato relativo ai predetti servizi dell'anno precedente.

16. 28. Albanese, Merlo.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al netto di quanto corrisposto ad altri operatori per altri servizi o prestazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 29. (ex 16.21) Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per ricavi lordi si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalle società nell'esercizio dei servizi in concessione o autorizzati, detratto quanto, in relazione allo svolgimento degli stessi servizi, risulta corrisposto ad altro concessionario o soggetto autorizzato all'esercizio di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 30. (ex 16. 18). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

16. 31. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: due settimane.

16. 32. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, con la seguente: 15.

16. 33. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, con la seguente: 18.

16. 34. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: tre settimane.

16. 35. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: cinque settimane.

16. 36. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, con la seguente: 25.

16. 37. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

16. 38. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 18 gennaio.

16. 39. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: primo bimestre.

16. 40. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 15 luglio.

16. 41. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 1° ottobre.

16. 42. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 11 novembre.

16. 43. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 77.

16. 44. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 74,11.

16. 45. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 71,5.

16. 46. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2002.

16. 47. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2001.

16. 48. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 91.

16. 49. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 90,3.

16. 50. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.

16. 51. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 99.

16. 52. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 97.

16. 53. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: per il 1999 al 70 per cento fino a: dovuto per l'anno precedente con le seguenti: pari al 95 per cento di quello dell'anno precedente.

16. 54. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

16. 55. Malavenda.

Seguono altri 185 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,1.

16. 240. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

16. 241. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 21,1 per cento.

16. 242. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 20,67 per cento.

16. 243. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 15 per cento.

16. 244. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

16. 245. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 non vengono applicati i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.

16. 247. Albanese, Merlo.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

16. 248. (ex 16. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 249. (ex 16. 20). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti..

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2004.

16. 250. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2003.

16. 251. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2002.

16. 252. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° aprile 2001.

16. 253. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

16. 254. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° marzo 2000.

16. 255. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2000.

16. 256. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 257.** (ex 16. 8.). Bonato, Lenti.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 258.** (ex 16. 8.). Bicocchi.

Al comma 5, dopo la parola: regolamento, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* **16. 259.** (ex 16. 5.). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 5, sostituire la parola: novanta, con la seguente: dieci.

16. 260. Malavenda.

Seguono altri 68 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 5, sostituire la parola: novanta, con la seguente: ottanta.

16. 328. Malavenda.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono fissati in proporzione alla copertura territoriale della società o del consorzio di appartenenza della rete. L'importo non potrà comunque essere inferiore a quello dovuto per il 1998 aumentato di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione.

16. 329. (ex 16. 9.) Bonato, Lenti.

Al comma 6, dopo le parole: comunicazioni sono fissati, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* **16. 330.** (ex 16. 6.). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 6, sopprimere le parole da: in misura fino a: per il 1998.

16. 331. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: programmato.

16. 332. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: di inflazione, aggiungere le seguenti: maggiorato dello 0,50 per cento.

16. 333. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 6, dopo le parole: di inflazione, aggiungere le seguenti: maggiorato dello 0,1 per cento.

16. 381. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

16. 382. Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: dei commi 2 con le seguenti: dei commi 5.

Conseguentemente dopo le parole: sono regolate aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 2.

16. 402. Governo.

Al comma 8, sopprimere le parole da: quelli per l'attività ad uso pubblico, fino alla fine del comma.

16. 383. Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Viene esteso in contributo dovuto dalla concessionaria pubblica per l'uso delle frequenze di irradiazione del segnale, ai concessionari televisivi nazionali privati che occupano lo spettro di frequenze utile alla copertura nazionale prevista dalla legge.

16. 384. (ex 16. 10.) Bonato, Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. L'onere dei servizi di telecomunicazioni derivante dall'applicazione delle disposizioni introdotte, ovvero modificate dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, è posto a carico del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

16. 400. Governo.

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito d'impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi d'imposta successivi.

2. Per il periodo d'imposta 2000 la misura della deduzione forfettaria viene ridotta di un terzo.

Conseguentemente, nell'A.C. 5266-A, apportare le seguenti variazioni:

Tabella A — Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: —
2000: —
2001: — 30.000 milioni.

Tabella B — Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 80.000 milioni;
2000: — 50.000 milioni;
2001: —

16. 01. Governo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;
2000: — 500;
2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
1999: — 100;	Presidenza del Consiglio dei ministri:
2000: — 100;	1999: — 100;
2001: — 100.	2000: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2001: — 100.
1999: — 100;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: — 100;	1999: — 500;
2001: — 100.	2000: — 300;
Ministero per le politiche agricole:	2001: — 200.
1999: — 100;	Ministero per le politiche agricole:
2000: — 100;	1999: — 200;
2001: — 100.	2000: — 200;
Ministero dell'ambiente:	2001: — 200.
1999: — 50;	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2000: — 50;	1999: — 300;
2001: — 50.	2000: — 200;
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	2001: — 100.
1999: — 100;	Totale:
2000: — 100;	1999: — 1.100;
2001: — 100.	2000: — 800;
Totale:	2001: — 600.
1999: — 1.250;	
2000: — 1.250;	
2001: — 1.250.	
Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.	Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.
<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>	<i>All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.</i>
Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.	Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la

fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed